



Fondazione EY Italia Onlus

Statuto della Fondazione EY Italia Onlus

FONDAZIONE EY ITALIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

In breve

FONDAZIONE EY ITALIA ONLUS

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione EY Italia Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale" in breve "Fondazione EY Italia Onlus".

La denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esauriscono in ambito nazionale.

Art. 2 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente in materia, tempo per tempo.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata, salvo venga proposto lo scioglimento anticipato alla Autorità competente.

Art. 4 - Sede, delegazioni e uffici

La sede della Fondazione è sita in Milano, Via F. Wittgens, 6.

Potranno essere costituiti ulteriori delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 5 - Finalità

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di beneficenza. In particolare, la Fondazione ha per scopo l'attuazione ed il sostegno di iniziative del più alto interesse ed utilità sociale, potendo a tale fine attuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi da destinare alla realizzazione, diretta od indiretta, di progetti di utilità sociale .

Art. 6 - Attività direttamente connesse

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 5, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate direttamente connesse, opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico, con riguardo ai settori di attività di cui alla lett. a, del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 10 - Fondatori

Sono Fondatori della Fondazione le seguenti entità italiane tutte facenti parte della rete di imprese italiana di EY e segnatamente:

Reconta EY S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po, 28;

Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. con sede legale in Milano, Via F. Wittgens, 6;

Studio Legale Tributario, associazione professionale, con sede in Milano, Via F. Wittgens, 6;

Ernst & Young Business School S.r.l., a socio unico, con sede legale in Milano, Via F. Wittgens, 6.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) n. 4 (quattro) membri nominati dai Fondatori e più precisamente ciascun Fondatore ha il diritto di nominare n. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione. Detto membro dovrà essere al contempo un componente del Consiglio di Amministrazione del relativo Fondatore;
- b) n. 3 (tre) membri nominati dai componenti sub lettera a), con determinazione comune adottata a maggioranza.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero per sopravvenuta incompatibilità. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono tutti contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere (incluso il verificarsi di una causa di decadenza ai sensi di quanto indicato nel successivo art. 13), il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Due mesi prima della scadenza, il Presidente della Fondazione inoltrerà ai Fondatori formale richiesta di provvedere alle indicazioni di rispettiva competenza.

Qualora, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei Fondatori non abbia provveduto a indicare i membri di rispettiva spettanza, la relativa designazione sarà effettuata in via sostitutiva dai nuovi consiglieri designati dai Fondatori. Gli effetti della designazione decorrono dalla scadenza del precedente mandato.

Art. 13 - Incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Tenuto conto delle *policy* tempo per tempo vigenti presso la rete di imprese di EY non possono essere nominati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione coloro che ricoprono la carica di amministratore o comunque un incarico che comporti un potere gestorio o direttivo presso un'entità soggetta ai requisiti di indipendenza dettati da EY Global.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione l'assunzione di qualsiasi carica di amministratore o comunque di qualsiasi incarico che comporti un potere gestorio o direttivo presso una qualunque società, ente, organizzazione cliente per servizi di revisione legale di uno dei Fondatori, incluse le rispettive controllate;

Ciascuno dei Consiglieri dovrà confermare periodicamente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il rispetto delle policy EY, tempo per tempo vigenti.

Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità sopra indicate ovvero il mancato rispetto delle policy determina la decadenza immediata dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) approvare il bilancio consuntivo;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) individuare e nominare, ove opportuno, categorie di Sostenitori della Fondazione, determinando, tra l'altro, requisiti e modalità di adesione a ciascuna categoria, forma e tipo di contribuzione, nonché durata della qualifica;
- 4) individuare le aree di specifico intervento della Fondazione, nell'ambito delle attività istituzionali;
- 5) eleggere, individuandoli tra i componenti di nomina dei Fondatori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed il Vice Presidente;
- 6) nominare, ove opportuno, i componenti del Comitato Scientifico;
- 7) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega a terzi, fissandone

le relative attribuzioni;

8) nominare, ove opportuno, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone qualifica, mansioni, incompatibilità e durata del rapporto;

9) istituire Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;

10) deliberare le modifiche del presente Statuto;

11) deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Nello svolgimento e attuazione delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione si impegna ad osservare e a far osservare le procedure, i Common Standards e le policy di EY tempo per tempo vigenti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a valutare preventivamente, anche con riferimento ai requisiti di indipendenza e compatibilità, i versamenti e/o contributi che la Fondazione intendesse ricevere da parte di terzi.

Art. 15 - Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono in Italia o in uno qualunque dei paesi dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite tele/video conferenza con le stesse modalità previste dal Codice Civile per le riunioni degli organi amministrativi e di vigilanza delle società di capitali.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei consiglieri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, il preavviso può essere di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, tuttavia:

a) le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, la definizione del programma di attività, l'approvazione del bilancio, nonché

b) le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio

sono adottate validamente solo con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dallo stesso Presidente il quale provvederà a redigere il verbale della riunione che dovrà essere trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Art. 16 – Presidente e Vice-Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione ed è eletto, così come il Vice-Presidente, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina dei Fondatori. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori speciali.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; ricorrendo detta ipotesi al Vice Presidente spettano i medesimi poteri attribuiti al Presidente siano essi derivanti del presente Statuto ovvero da deliberazioni degli organi della Fondazione.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Ai componenti del Comitato Scientifico, ove nominato, dovranno applicarsi le medesime disposizioni in materia di indipendenza, applicabili ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 13.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, con il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative, alla definizione degli aspetti culturali delle singole manifestazioni e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice-Presidente e, ove nominato, il Direttore Generale.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri, ed in tal caso di cui uno con funzione di Presidente, nominati dai Fondatori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico di previsione e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e l'incarico può essere riconfermato anche reiteratamente.

Art. 19 - Proroga degli organi

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa alla competente Autorità, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno validamente operare nella composizione e numero, anche inferiore a quanto previsto dal presente statuto, determinato dai fondatori in sede di atto costitutivo e saranno successivamente integrati.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.